

**TRIBUNALE ORDINARIO di RIETI**

**SEZIONE CIVILE**

Il Tribunale in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:

Gianluca Morabito - Presidente est.

Barbara Vicario - Giudice

Francesca Sbarra - Giudice

riunito nella camera di consiglio, ha emesso la seguente

**SENTENZA**

nella causa civile di primo grado iscritta al n.r.g. .../2017, posta in deliberazione all'udienza del 02.07.2022 e vertente

**TRA**

E.B. (C.F. (...)), elettivamente domiciliata in Rieti, via ..presso lo studio dell'avv. F.C., che la rappresenta e difende per procura in calce al ricorso

**RICORRENTE**

**E**

L.C. (C.F. (...)), elettivamente domiciliato in Rieti, via..., presso lo studio dell'avv...e..., che lo rappresentano e difendono per procura allegata alla busta telematica

**RESISTENTE**

- con l'intervento in causa del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Rieti.

## **OGGETTO: separazione personale dei coniugi.**

### **Svolgimento del processo - Motivi della decisione**

Con ricorso ritualmente depositato e notificato E.B. conveniva in giudizio L.C. esponendo, tra l'altro, a sostegno: di essere coniugata con il resistente dal 09.09.2006, unione dalla quale erano nate le due figlie B. (...) e A. (...); di essere dipendente della S. con retribuzione mensile di Euro1.200,00, mentre il coniuge era appuntato dei Carabinieri ed aveva sempre percepito un reddito mensile di Euro1.800,00/1.900,00; che la casa coniugale, di proprietà del Sig. C., da questi acquistata prima del matrimonio, era nella sua disponibilità, poiché dal 16.04.2017 essa ricorrente viveva con le due figlie minori in un'abitazione messale a disposizione dai suoi genitori; che le due figlie minori B. e A. frequentavano rispettivamente la IV elementare presso la scuola L. Minervini con orario scolastico dalle 8,20 alle 13,20 e il doposcuola fino alle 17,00 e la più piccina l'Asilo Maraini, con orario scolastico dalle 8 alle 16,00; di sostenere, al momento, in maniera esclusiva le spese ordinarie e straordinarie riguardanti le bambine poiché il padre aveva deciso di non contribuire al mantenimento delle medesime, nonostante l'ordine di allontanamento emesso dal Tribunale di Rieti avesse previsto un contributo di mantenimento, seppure molto contenuto, in favore delle bambine; che il Sig. C. negli ultimi anni aveva accusato gravi disturbi psichiatrici, in un primo momento tenuti sotto controllo con l'aiuto del Dott. A., il quale gli aveva somministrato una valida terapia farmacologica; che tali problematiche si erano aggravate progressivamente dal 2016 in poi perché il Sig. C. si era prima rivolto allo stesso medico psichiatra, ma poi aveva deciso di non proseguire la terapia farmacologica e di rifiutare ogni cura, con gravi conseguenze per tutto il nucleo familiare: il medesimo infatti era diventato particolarmente violento, irascibile e sospettoso, tanto che impediva alla moglie ed alle figlie di uscire di casa e di frequentare amici e conoscenti e, spesso, per futili motivi, percuoteva la moglie e la figlia B., mentre nei confronti della più piccola A. manifestava un attaccamento maniacale, tanto che non voleva più mandarla all'asilo per tenerla esclusivamente con sé; che da oltre un anno, proprio a causa dei gravi problemi psichici riscontrati, il C. era stato sospeso dal servizio e gli era stata ritirata l'arma in dotazione; di avere continuato comunque a prendersene cura, cercando di convincerlo a curarsi, fino a quando, in data 16.04.2017 il resistente, durante il pranzo di Pasqua, alla presenza delle due figlie minori, aveva aggredito per futili motivi la suocera, il suocero ed aveva percosso la moglie e la figlia B., con una violenza tale che il Sig. R.B., cardiopatico, era stato trasportato dal 118 all'Ospedale di Rieti ed era stato ricoverato, mentre essa ricorrente, la figlia B. e la Sig.ra P.L. erano state medicate sul posto dai medici del 118; di avere per tale episodio sporto una denuncia/querela in data 18.04.2017 e il relativo procedimento penale, iscritto al n. 991/2017 R.G.N.R., era attualmente in fase di indagini preliminari; di vivere dal giorno di Pasqua (16.04.2017), unitamente alle due bambine, presso l'abitazione dei suoi genitori sita in S.E. (R.), Via C. S.A. n. 32; di essere stata costretta a sporgere ulteriori querele nei confronti del coniuge perché questo, completamente fuori di sé, con la forza, aveva tentato di entrare nell'abitazione dei suoceri e preteso che la moglie e le figlie tornassero a casa con lui, perseguitandole al punto da costringerla a chiudersi in casa senza andare al lavoro e a non portare a scuola le bambine; che, temendo per la sua incolumità e per quella delle due figlie minori, aveva depositato altresì dinanzi al Tribunale di Rieti un ricorso ai sensi dell'art. 342 ter c.c. iscritto al n.406/2017 R.G.C. nel quale era già

stato emesso un ordine di protezione in data 28.04.2017- 31.05.2017; che dal 26.04.2017 il coniuge era stato ricoverato per un T.S.O, rinnovato per almeno 5 volte, presso il reparto di diagnosi e cura dell'Ospedale di Rieti, per un serio disturbo paranoideo, ormai cronico ed era uscito dall'Ospedale solo nel mese di giugno 2017; che lo stesso attualmente abitava presso l'abitazione dei suoi genitori sita in N. ed era in cura presso il Centro di Salute Mentale di Narni; che le condotte violente poste in essere nei confronti dei familiari si erano placate solo perché il resistente era stato trattenuto per oltre un mese in Ospedale presso il reparto di diagnosi e cura; che, tuttavia, da quando era uscito, il C. stava nuovamente assillando la moglie con continue telefonate (almeno 10 al giorno) e con messaggi continui, ritenendo che, scaduto il periodo di allontanamento, la famiglia potesse ricomporsi, come se nulla fosse accaduto; che nei mesi scorsi entrambe le bambine, su consiglio dei sanitari dell'Ospedale di Rieti e con il consenso del resistente erano state sottoposte ad accertamenti psicologici al fine di verificare se avessero subito nel tempo episodi di violenza fisica oltre che psichica da parte del padre e da tale periodo di osservazione era emerso che entrambe erano state sottoposte nel tempo a gravi episodi di violenza fisica e psicologica da parte del padre e che solo dopo l'allontanamento dal medesimo avevano iniziato a condurre una vita normale; che attualmente entrambe le minori erano ancora in cura dalla medesima psicologa che le stava aiutando a superare i gravi traumi subiti a causa dei comportamenti paterni; che, pertanto, era assolutamente indispensabile, per evitare ulteriori ripercussioni sulla loro persona, evitare qualunque contatto con il padre almeno per ulteriori sei mesi e poi fino a quando quest'ultimo non sarebbe stato ritenuto in grado di gestire le sue patologie e le varie emozioni; che, solo nel momento in cui il medesimo fosse stato dichiarato "guarito", si sarebbero potuti prevedere incontri protetti con le figlie minori al massimo una volta alla settimana; che la convivenza tra i coniugi era divenuta intollerabile proprio a causa dei comportamenti violenti posti in essere dal resistente che aveva aggredito la coniuge, la suocera, il suocero e la figlia per futili motivi, cagionando anche gravi danni a suo padre, cardiopatico; che anche il rifiuto opposto dal medesimo ad ogni terapia aveva comportato l'aggravamento della precedente situazione; che tali comportamenti, contrari ai doveri nascenti dal matrimonio ed integranti fattispecie penali, erano certamente idonei a giustificare una pronuncia di addebito della separazione a carico del Sig. C., nonché l'affidamento esclusivo delle due figlie minori alla madre; che, nonostante l'ordine di allontanamento emesso del Tribunale di Rieti lo prevedesse espressamente, il resistente non aveva mai contribuito al mantenimento delle figlie minori, facendo mancare loro anche i mezzi di sussistenza; che per tali ragioni gli aveva notificato un atto di precetto per il mancato pagamento del contributo di mantenimento, nonché una denuncia ex art. 570 c.p.; di chiedere, vista la perdurante inadempienza da parte del resistente, che ai sensi dell'art. 156 comma VI c.c. venisse disposto il sequestro dei beni dell'obbligato, nonché il pagamento diretto del contributo di mantenimento in favore delle figlie da parte del datore di lavoro del C..

Tanto premesso, la B. rassegnava le seguenti conclusioni: "A) con decreto inaudita altera parte, prorogare l'ordine di allontanamento emesso in data 28 aprile 2017- 31 maggio 2017 dal Tribunale di Rieti per ulteriori sei mesi, previa modifica della scuola di A. che attualmente è L'Asilo Maraini (Suore di Santa Filippa Mareri). B) previa fissazione dell'udienza di comparizione delle parti, Voglia dichiarare la separazione dei coniugi, addebitandola al Sig. C.L., alle seguenti condizioni: 1) Addebito della

separazione al Sig. C.; 2) I coniugi vivranno separati con l'obbligo del mutuo rispetto, libero ciascuno di fissare la residenza secondo i propri interessi, previa comunicazione; 3) Le figlie minori verranno affidate alla madre con affidamento esclusivo e vivranno con la stessa presso l'abitazione dei suoi genitori sita in R., Via C. S.A. n. 32; 4) Il Sig. C., al termine degli ulteriori sei mesi di proroga dell'ordine di allontanamento, previa verifica delle sue condizioni di salute, e solo nel caso in cui interrompa le condotte violente e minacciose poste in essere in danno della coniuge e delle figlie, potrà vedere le figlie minori, tramite incontri protetti una volta alla settimana, preferibilmente dalle 18:00 alle 19:00; 5) il Sig. C. verserà alla coniuge a titolo di contributo mensile per le figlie l'importo di Euro 600,00 (trecento per ciascuna) da rivalutare annualmente secondo gli indici ISTAT, entro il 5 di ogni mese a decorrere dalla data di notifica del presente ricorso tramite bonifico bancario (IBAN: (...)), oltre al 50% delle spese straordinarie; 6) visto il perdurante inadempimento all'obbligo di versare il contributo di mantenimento in favore delle figlie minori, disporre ai sensi degli art.156 comma VI c.c. il sequestro dei beni dell'obbligato, nonché il pagamento diretto da parte del datore di lavoro del resistente, Ministero della Difesa, in favore della ricorrente; 7) I coniugi si danno reciproco consenso al rilascio e/o rinnovo dei passaporti. -condannare il resistente al pagamento delle spese legali, competenze e onorari".

L.C., costituitosi in giudizio, contestava la domanda di addebito e la ricostruzione dei fatti avversaria deducendo, tra l'altro: di negare decisamente il comportamento violento lamentato dalla ricorrente; che, in verità, era stato il marito a subire, all'interno delle mura domestiche, vere e proprie violenze, rappresentate dal comportamento tenuto dalla B., la quale ripetutamente e per ogni motivo, anche il più banale, non faceva altro che urlare, anche dinanzi alle bambine ed era arrivata ad aggressioni fisiche in danno del marito; che lasciava perplessi, invero, notare come la B. da un lato ponesse a fondamento della propria decisione di addivenire alla separazione personale dal marito, particolari comportamenti posti in essere dal predetto a causa di gravi disturbi psichiatrici di cui sarebbe stato affetto, tali a suo dire da aver reso intollerabile la prosecuzione della convivenza e poi su di essi basasse la richiesta di addebito della separazione stessa; che, nonostante le innumerevoli incertezze circa i fatti e gli episodi che in concreto costituivano un comportamento contrario ai doveri nascenti dal matrimonio, la giurisprudenza era ferma nell'affermare che il comportamento contrario dovesse essere cosciente e volontario, per poter costituire addebito della separazione, anche se non era necessario l'animus iniurandi; che del tutto illegittima e/o inammissibile e comunque infondata, appariva dunque la richiesta di addebito della separazione al C., posto che certamente era mancata quella coscienza e volontarietà nella violazione dei doveri nascenti dal matrimonio, requisito essenziale ai fini dell'addebito della separazione stessa; che pur essendo vera la circostanza del ricovero presso l'A.R. - Dipartimento di Salute Mentale, SPDC - Ospedale di Rieti, in regime di T.S.O. dal 26.04.2017 (proroga effettuata il 03.05.2015 con scadenza il 09.05.2017 compreso salvo ulteriori proroghe del provvedimento; ulteriore proroga effettuata il 10.05.2017 di ulteriori giorni 7 sette; ulteriore proroga del predetto trattamento disposta dal Sindaco p.t. del Comune di Rieti in data 17.05.2017 ed ulteriore proroga fino a giugno 2017) e della sottoposizione a pressante terapia, una volta concluso il trattamento sanitario obbligatorio, esso resistente si stava sottoponendo regolarmente alle visite di controllo presso il Centro di Salute Mentale per il monitoraggio clinico e la somministrazione della terapia prescritta durante il

ricovero presso il Servizio Psichiatrico di Diagnosi e Cura di Rieti, come da allegata certificazione; che a tal proposito la dott.ssa A.B., responsabile C.N.A., certificava che il sig. C.L. "si reca regolarmente alle visite ambulatoriali quindicinali e si sottopone alla terapia prescritta, sia quella orale quotidiana che quella in formulazione long acting mensile, non emergendo al momento elementi psicopatologici di rilievo: assenti disturbi del pensiero e della percezione, non si osservano alterazioni del comportamento né sono riferiti dall'ambito familiare"; che alla luce di quanto sopra esposto, la causa della separazione non poteva essere individuata, come affermato dalla ricorrente, "nei comportamenti violenti posti in essere dal resistente, e/o.....anche il rifiuto opposto dal medesimo ad ogni terapia ha comportato l'aggravamento della precedente situazione..." quanto piuttosto ed esclusivamente nel venire meno dell'affectio coniugalis da parte della B. che in un momento così difficile per il marito, aveva deciso di allontanarsi da lui, così violando il dovere morale e materiale verso il coniuge in quel momento malato, affectio coniugalis mai venuta meno da parte propria; di non intendere, infatti aderire alla richiesta di separazione; di essere, per quanto soggetto in passato a un problema psicologico, comunque persona responsabile, consapevole dei propri difetti e assai attaccato alle figlie, cui avrebbe voluto evitare ogni trauma, tanto da essersi sottoposto con buon esito a regolari e costanti sedute di psicoanalisi; che, però, da aprile 2017 - periodo di emissione del succitato ordine di allontanamento - non vedeva le figlie, né aveva un contatto con le stesse; che appariva evidente la strumentalizzazione che si stava cercando di fare della propria patologia psichiatrica, peraltro brillantemente risolta; che le figlie vivevano dal mese di aprile 2017 senza vedere il padre ed i nonni paterni ed a stretto contatto solo con la famiglia materna e, dunque, erano soggette a inevitabili condizionamenti; che stante quanto sopra, episodi già trascorsi di instabilità psicologica e di crisi depressive di un coniuge, se erano tali da non influire negativamente ed in modo rilevante sui rapporti coniugali ed, in special modo, sui rapporti parentali, trattandosi di episodi privi di rilevanza psichiatrica anche perché adeguatamente curati, non erano tali da impedire o limitare i normali rapporti con la prole; che a tal proposito, non era sostenibile che un genitore, nella specie, il padre, solo perché afflitto da problematiche psichiatriche o psicologiche, potesse non essere un genitore adeguato, e fosse, quindi, di fatto escluso dalla responsabilità genitoriale e/o che tale situazione potesse essere ritenuta idonea a giustificare una richiesta di affidamento esclusivo delle bambine alla signora B.; che, in assenza di una consulenza che accertasse la carenza della capacità genitoriale in capo al C., l'affidamento delle minori non poteva che essere condiviso; che a seguito della sospensione dal servizio infatti, (dunque a far data dal 2016) la propria retribuzione era stata ridotta a Euro 1.600,00 circa, mentre ora, a far data dall'11.12.2017, esso resistente era stato congedato in quanto non ritenuto idoneo al servizio (doc.5) di tal ché, allo stato, era " in attesa delle determinazioni dell'amministrazione in ordine alla domanda....è considerato in aspettativa, con il trattamento economico goduto all'atto del giudizio di non idoneità" ed era in attesa di sapere se la sua domanda di essere applicato al servizio civile fosse stata o meno accettata; di avere contratto tre prestiti per i quali pagava Euro 1.768,00 al mese.

Il C. rassegnava, all'esito, le seguenti conclusioni: "Piaccia all'Ecc.mo Tribunale adito, previa fissazione dell'udienza di comparizione ed esperimento del tentativo di conciliazione e previo rigetto delle domande proposte dalla ricorrente, emettere i provvedimenti temporanei ed urgenti che riterrà opportuni, ripristinando immediatamente la frequentazione padre/figlie. Piaccia altresì all' On.

Tribunale adito pronunciare la separazione personale dei coniugi, autorizzandoli a vivere separati, e stabilire: - che la piccola B.C. nata il 16 settembre 2008 e la piccola A.C., nata il (...) vengano affidate ad entrambi i genitori, con collocamento prevalente presso la madre, ed esercizio separato della potestà genitoriale per la decisione delle questioni di ordinaria amministrazione; - che il padre L.C. possa visitare le figlie B. e A. quando vorrà, previo accordo telefonico con la B. e tenuto conto delle esigenze delle minori, e comunque, possa averla con sé almeno tre pomeriggi a settimana, dall'uscita di scuola alle ore 20,00 durante il periodo invernale e dalle ore 15,00 alle ore 22,00, durante il periodo estivo, provvedendo alla cena, nonché a fine settimana alterni dal sabato dall'uscita di scuola alle 19,00 della domenica; - Che il padre potrà avere con sé le figlie durante le vacanze di Natale per sette giorni alternando il periodo dal 23 al 31 dicembre e il periodo dal 1 gennaio al 6 gennaio, con cadenza annuale e per le vacanze di Pasqua per tre giorni, alternando il periodo dal Giovedì Santo a Pasqua con il periodo dal Lunedì dell'Angelo al mercoledì, con cadenza annuale; che possa tenerle con sé ad anni alterni il giorno del compleanno, o comunque possa festeggiare con loro secondo le modalità che l'On. Tribunale adito riterrà opportune; e che infine, possa tenerle con sé per tre settimane anche non consecutive, durante il periodo estivo, previo accordo con la madre; - porre a carico della signora B.E. un contributo per il mantenimento di L.C. di almeno Euro 300,00 al mese ovvero nella misura che risulterà di giustizia; - respingere la richiesta di versamento, a carico del C., di un contributo per le figlie, per le motivazioni tutte esposte nella premessa del presente atto; in via subordinata, nella denegata ipotesi di accoglimento della richiesta formulata dalla ricorrente, contenere al minimo l'eventuale importo che sarà ritenuto di giustizia; - porre a carico della signora E.B., per le motivazioni esposte nella premessa del presente atto, il totale delle spese straordinarie. - Con vittoria delle spese e compensi professionali".

Era effettuata la rituale comunicazione degli atti al P.M. e all'udienza presidenziale, espletato senza esito il tentativo di conciliazione, il giudice delegato disponeva procedersi a CTU, formulando il seguente quesito: "letti ed esaminati gli atti di causa e sottoposto eventualmente a perizia il C., accerti il CTU con l'ausilio di tutti gli strumenti diagnostici a disposizione, la capacità genitoriale del predetto C. tenuto conto della patologia in essere. Quanto in oggetto ai fini della adozione dei provvedimenti giudiziali concernenti la prole relativi al regime di affidamento delle minori, alla loro collocazione prevalente ed all'esercizio dei diritti di visita e frequentazione nella specie da parte del padre (il CTU dovrà a tal fine verificare se sussistano o meno profili di possibile pregiudizio per le figlie minori ed esprimersi sulle eventuali modalità di visita e frequentazione delle bambine da parte del padre)".

All'esito del deposito della relazione peritale venivano, quindi, emanati i provvedimenti provvisori, del seguente tenore: "A) i coniugi sono autorizzati a vivere separati, con obbligo del mutuo rispetto, e a fissare la propria residenza ove credono; B) le figlie minori A. e B. vengono affidate alla madre sig.ra B.E. e collocate presso l'abitazione dei nonni materni, ove vive la madre, sita in R. via C. S.A. n. 32, mentre la casa coniugale, di proprietà esclusiva del C., sita in B. in S., fraz. T. V., via V. s.n.c., viene assegnata a quest'ultimo; C) il padre ha facoltà di vedere le figlie B. ed A. con incontri protetti che dovranno avvenire in ambiente neutro con cadenza settimanale sotto la sorveglianza dei S.S. territorialmente competenti; D) pone a carico del C. l'obbligo di versare alla B., a titolo di contributo nel mantenimento delle figlie, la somma di Euro 200,00 mensili - annualmente rivalutabile secondo gli indici ISTAT - mediante vaglia postale o altro mezzo equivalente, entro il giorno 5 di ogni mese, a decorrere

dalla data di notificazione del ricorso per separazione; E) pone altresì a carico del C. l'obbligo di contribuire, in ragione del 50%, al pagamento delle spese mediche non sostenute dal servizio sanitario nazionale, nonché di quelle scolastiche, sportive e ricreative delle figlie opportunamente documentate; F) in mancanza di reciproco assenso, autorizza il rilascio e/o il rinnovo del passaporto a nome di ciascun coniuge;"Era effettuata nuova comunicazione degli atti al Pubblico Ministero e la causa veniva, quindi, rinviata - previa nomina del giudice istruttore - all'udienza di prima comparizione e trattazione, sede nella quale erano assegnati i termini ex art. 183, VI co., c.p.c..

Era espletata prova orale e all'esito, respinte le ulteriori richieste istruttorie delle parti e disposta l'acquisizione di relazioni dei servizi sociali territorialmente competenti, la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione - sulle conclusioni rassegnate dalle parti in sede di note autorizzate depositate il 31.03.2022 - all'udienza di precisazione delle conclusioni del 07.04.2022, svoltasi con contraddittorio cartolare, come stabilito dal Tribunale con Prov. del 17 marzo 2022.

## 1. Domanda di separazione.

Non vi è dubbio sulla impossibilità di ricostituire il consorzio familiare.

La richiesta di addebito della separazione al coniuge da parte della ricorrente, le allegazioni della sig.ra B. in ordine alle reiterate condotte violente, sul piano verbale e fisico, poste in essere dal resistente nei confronti propri e delle figlie minori A. e B. - che hanno trovato riscontro, quanto alla persona della ricorrente, all'esito del procedimento penale n. 1656/19 R.G. G.I.P. culminato nella sentenza del G.U.P. del Tribunale di Rieti n. 74/21 del 24.05.2021, di assoluzione dell'imputato per vizio totale di mente, in ordine ai delitti di cui agli artt. 99, 61, n. 11 quinquies e 572 c.p., nonché 99, 81 cpv., 61, n. 11 quinquies, 582, 585, 576 n. 5, 577 cpv c.p. e 99, 612bis, I e II co., c.p., commessi in danno del coniuge - e la separazione protrattasi per tutta la durata del processo conducono ad escludere la possibilità di una riconciliazione tra i coniugi ed a riconoscere la intollerabilità della prosecuzione della convivenza.

Deve, in conseguenza, essere pronunciata la separazione giudiziale dei coniugi.

## 2. Addebito.

La domanda di addebito della separazione al resistente, formulata dalla sig.ra B. sin dal ricorso introduttivo, è infondata e come tale deve essere respinta.

La difesa della ricorrente ha allegato, al riguardo, che il C. a partire del mese di aprile 2017 avrebbe iniziato - anche a causa delle patologie psichiatriche da cui lo stesso è pacificamente affetto, di cui alla documentazione in atti ed in relazione alle quali gli sarebbero state prescritte terapie farmacologiche che, da un certo momento in poi, lo stesso avrebbe volontariamente deciso di non seguire più - a porre

reiteratamente in essere condotte improntate a violenza verbale e fisica nei confronti della B. e delle stese figlie A. e B., alimentate da un delirio paranoide fonte di convinzione dell'esistenza di una forma di ostilità del mondo intero nei propri confronti.

Sostiene, in particolare, al B.: che il Sig. C. in seguito all'aggravamento delle sue problematiche psichiatriche è diventato particolarmente violento, irascibile e sospettoso, al punto di impedire alla moglie ed alle figlie di uscire di casa e di frequentare amici e conoscenti e, spesso, per futili motivi, di percuotere percosso la moglie e la figlia B., manifestando, viceversa, nei confronti della più piccola A. un attaccamento maniaco, tanto da non volerla più mandare all'asilo per tenerla esclusivamente con sé; che da oltre un anno, proprio a causa dei gravi problemi psichici riscontrati, il C. è stato sospeso dal servizio e gli è stata ritirata l'arma in dotazione; che in data 16.04.2017 il resistente, durante il pranzo di Pasqua, alla presenza delle due figlie minori, ha aggredito per futili motivi la suocera, il suocero ed ha percosso la moglie e la figlia B.; che in tale occasione il padre Sig. R.B., cardiopatico, è stato trasportato dal 118 all'Ospedale di Rieti ed era stato ricoverato, mentre la ricorrente, la figlia B. e la Sig.ra L.P. sono state medicate sul posto dai medici del 118; di avere per tale episodio sporto una denuncia/querela in data 18.04.2017; di vivere dal 16.04.2017, unitamente alle due bambine, presso l'abitazione dei suoi genitori sita in S.E. (R.), Via C. S.A. n. 32; di essere stata costretta a sporgere ulteriori querele nei confronti del coniuge perché quest'ultimo, completamente fuori di sé, con la forza, ha tentato di entrare nell'abitazione dei suoceri, pretendendo che la moglie e le figlie tornassero a casa con lui ed ha perseguitato la moglie e le bambine, tanto da costringerla a chiudersi in casa senza andare al lavoro e a non portare a scuola le bambine; che, temendo per la sua incolumità e per quella delle due figlie minori, la B. ha depositato altresì dinanzi al Tribunale di Rieti un ricorso ai sensi dell'art. 342 ter c.c. iscritto al n.406/2017 R.G.C., nel quale è stato emesso un ordine di protezione in data 28.04.2017- 31.05.2017; che dal 26.04.2017 il coniuge è stato ricoverato per un T.S.O, rinnovato per almeno 5 volte, presso il reparto di diagnosi e cura dell'Ospedale di Rieti per un serio disturbo paranoide, ormai cronico ed è uscito dall'Ospedale solo nel mese di giugno 2017.

Le condotte sopra descritte ad avviso della ricorrente hanno costituito la causa della crisi coniugale e della sopravvenuta intollerabilità della prosecuzione della convivenza.

Al riguardo, non sono contestate da parte resistente le patologie psichiatriche che hanno in passato afflitto la persona del C. (peraltro, ad avviso di parte ricorrente, ancora sussistenti).

Ad ogni buon conto, nella sentenza n. .../21 resa dal G.U.P. del Tribunale di Rieti il 24.05.2021 a definizione del procedimento penale r.g. Trib. .../17 incardinato nei confronti del resistente, imputato in ordine ai reati elencati al punto che precede, è risultata accertata la suddetta condizione patologica.

A tal riguardo il giudice, preso atto della sottoposizione del C., in data 26.04.2017, a TSO "...perché presso la sede del C. rifiutava ogni trattamento farmacologico asserendo di non averne bisogno e che i medici erano i suoi persecutori", del protrarsi del ricovero coatto per ben 75 giorni e dell'adozione in data 28.04.2017, da parte dello stesso Tribunale - sezione volontaria giurisdizione, di un ordine di



protezione ex art. 342 ter, I co., c.c. avente ad oggetto il divieto di avvicinamento del resistente a moglie e figlie, disponeva procedersi all'espletamento di una perizia psichiatrica al fine di accertare la capacità di intendere e di volere dell'imputato al momento della commissione dei fatti oggetto di imputazione.

Ebbene, il perito dott. M., dopo avere visitato l'imputato somministrandogli anche un test, ha concluso nel senso che "il soggetto al momento del fatto era gravemente incapace di intendere e di volere", per poi precisare in udienza che con tale espressione intendeva affermare che al momento del fatto sussisteva un vizio parziale di mente in quanto il periziato "...era una persona affetta da una patologia psichiatrica, che è la psicosi paranoidea...che non scemava totalmente la capacità di intendere...ma ne riduceva grandemente...cioè facendo una percentuale da 1 a 10 probabilmente la possiamo annoverare ad un punteggio di 8".

Il giudice, peraltro, ha ritenuto più convincente la conclusione del consulente di parte secondo cui "...l'indicata patologia avrebbe comportato un vizio totale di mente perché sarebbe stata caratterizzata da un delirio a carattere persecutorio sfociato nella convinzione dell'ostilità di tutto l'ambiente circostante e quindi in un'alterazione del contenuto del pensiero che avrebbe inciso totalmente sulla capacità di percepire e di rapportarsi alla realtà secondo criteri e giudizi condivisi".

Il GUP ha evidenziato, al riguardo, che "L'intera storia clinica del C. infatti, quale emerge non solo dalla documentazione in atti, ma dal medesimo racconto della moglie, descrive un soggetto affetto da tempo da evidenti disturbi paranoidei cominciati quantomeno nel lontano 2011 quando, come ha riferito la signora B., temeva che i suoi colleghi potessero architettare la sua morte "installando nei mezzi di servizio dei derattizzatori ad ultrasuoni".....chiara affermazione delirante, sintomatica di una completa distorsione della realtà, che all'epoca venne curata farmacologicamente e che, successivamente, abbandonato l'ausilio farmacologico, si ripresentava sfociando nelle percosse denunciate dalla B. e nell'accennato episodio del 16/4/2017 che conduceva, solo pochi giorni dopo (il 26 aprile), ad un TSO durato ben 75 giorni".

Il giudice ha, ancora, rilevato che "...anche il perito M. sembra essere giunto alla stessa conclusione", lo stesso avendo escluso il vizio totale di mente alla luce della ritenuta insussistenza al momento dei fatti di quel delirio o stato confusionale acuto che, viceversa, è risultato nei fatti essersi concretamente verificato, al punto che solo pochi giorni dopo il C. sarebbe stato sottoposto a TSO.

Il G.U.P. ha ritenuto, all'esito, non esservi dubbio sul fatto "...che le aggressioni subite dalla parte civile, e quindi i reati contestati, siano stati tutti cagionati dalla delirante convinzione dell'ostilità di tutto l'ambiente circostante....cheha condotto il C. a perdere sia la capacità di comprendere il significato del proprio comportamento (capacità di intendere) e, quindi, di valutare le possibili ripercussioni della sua condotta, sia, soprattutto, la possibilità di controllare gli impulsi (capacità di volere) in quanto convinto di reagire ad aggressioni alla sua integrità fisica in realtà inesistenti".

Alla stregua di tali considerazioni l'imputato è stato, pertanto, assolto dai reati a lui ascritti "perché incapace di intendere e di volere al momento del fatto".

Ora, è del tutto evidente che venendo in considerazione condotte (specie quelle di cui agli artt. 572 e 612bis c.p.) connotate dal requisito dell'abitudine o comunque della continuazione (artt. 582 ss. c.p.), tanto che nel capo d'imputazione risultano poste in essere, rispettivamente, quelle di cui ai nn. 1 e 2 "In Roccasinibalda dal mese di marzo 2016 al 16.4.2017" e quella di cui al n. 3 "In Roccasinibalda dal 19.4.2017 con condotta perdurante", il comportamento del C. generato dal documentato delirio paranoide, aggravato dal rifiuto di proseguire le cure prescrittegli e tenuto in un arco di tempo di oltre un anno (dal marzo 2016 all'ottobre 2017, data del deposito del ricorso per separazione da parte della sig.ra B.) a danno di moglie e figlie, come emerso all'esito del giudizio penale, risulta in sé senz'altro idoneo - specie alla luce dell'assenza di spiegazioni causali alternative - a determinare la intollerabilità della prosecuzione della convivenza.

Oltre tutto, tale condotta delirante è risultata ampiamente confermata - con specifico riferimento agli episodi di violenza e persecuzione allegati dalla ricorrente, posti in essere dal C. nell'intima convinzione dell'esistenza di una forma di ostilità dell'ambiente esterno nei propri confronti - all'esito dell'espletata prova orale, cui si rimanda per brevità, nella presente sede richiamandosi, siccome emblematico della condizione in cui versava il resistente, quanto riferito dal teste C.C., capitano dei Carabinieri, il quale in risposta alla domanda di cui al cap. 66 della memoria istruttoria n. 2 di parte ricorrente "Vero che...il C. vi rappresentava che presso la casa dei suoceri si facevano patti di sangue e il cibo era contaminato", ha risposto "E' vero ; ricordo che a suo dire l'ambiente era malsano" (episodio risalente al mese di aprile 2017).

Posta, in definitiva, la astratta idoneità delle suddette condotte a costituire causa di addebito, nei termini poc'anzi esposti, occorre, peraltro, in concreto stabilire se la accertata incapacità di intendere e di volere del C. in sede penale valga ad escludere anche l'addebito della separazione sotto il profilo civilistico.

Ritiene questo Tribunale che al quesito debba essere data risposta positiva, argomentandosi dal tenore dell'art. 2046 c.c., ai sensi del quale, in tema di responsabilità aquiliana, non può essere chiamato a rispondere delle conseguenze del fatto dannoso chi non aveva la capacità d'intendere e di volere al momento in cui lo ha commesso, salvo che lo stato di capacità derivi da sua colpa; norma che costituisce espressione di un principio di carattere generale rinvenente, altresì, addentellati normativi, con riferimento alla materia dei negozi giuridici, negli artt. 428 e 1425, II co., c.c., che consentono a determinate condizioni l'annullamento di atti e contratti stipulati da persona che si provi essere stata incapace di intendere e di volere al momento in cui gli stessi sono stati rispettivamente compiuti o stipulati e la cui applicazione è a maggior ragione invocabile ove si tratti di accertare l'imputabilità di un fatto astrattamente alla base di una pronuncia di addebito (in tal senso v., tra le altre, Cass. civ. n. 14042/08).

Del resto, la giurisprudenza di legittimità ha a più riprese affermato che la dichiarazione di addebito della separazione implica la prova che la irreversibile crisi coniugale sia ricollegabile esclusivamente al comportamento consapevolmente e volontariamente contrario ai doveri nascenti dal matrimonio di uno

o di entrambi i coniugi (v. Cass. civ. n. 14840/06); consapevolezza che nella specie deve ritenersi esclusa dall'accertata (in sede penale) incapacità di intendere e di volere del C. per vizio totale di mente.

In modo ancor più netto, si è sostenuto che pur dopo l'abolizione della separazione tra coniugi per colpa, il concetto di addebitabilità della separazione, di cui al secondo comma dell'art. 151 cod civ (nel testo modificato dall'art. 33 della L. 19 maggio 1975, n. 151) non può avere altro significato che quello di imputabilità e va inteso come riferibilità di un atto al comportamento volontario di persona capace di intendere e di volere. (Cass. civ., Sez. I, n. 3900/80; conf. n. 2044/78).

Alla stregua delle considerazioni di cui sopra, la domanda di addebito della separazione al coniuge, formulata dalla sig.ra B. dovrà essere necessariamente respinta, siccome giuridicamente infondata, atteso che pur costituendo i fatti allegati causa esclusiva della crisi coniugale, le relative condotte non risultano concretamente imputabili al C., lo stesso essendo stato accertato come totalmente incapace di intendere e di volere durante tutto l'arco di tempo cui sono riferite le condotte medesime.

- 3. Affidamento delle figlie, esercizio del diritto di visita da parte del padre ed assegnazione della casa coniugale.

Sul tema, va premesso in linea generale che lo strumento dell'affido condiviso è oggi espressamente contemplato, con specifico riferimento al venir meno della convivenza di fatto, dalle disposizioni di cui agli artt. 337bis ss. c.c., in materia di "Esercizio della responsabilità genitoriale a seguito di separazione, scioglimento, cessazione degli effetti civili, annullamento, nullità del matrimonio ovvero all'esito di procedimenti relativi ai figli nati fuori dal matrimonio".

Stabilisce, peraltro, l'art. 337quater c.c. che anche nel caso sopra considerato il Giudice possa disporre l'affidamento esclusivo dei figli minori ad uno solo dei genitori, qualora ritenga con provvedimento motivato che l'affidamento all'altro sia contrario all'interesse del minore.

In merito, la Corte di Cassazione ha di recente stabilito che ai fini della operatività dell'istituto dell'affidamento condiviso dei figli è necessario "un accordo sugli obiettivi educativi, una buona alleanza genitoriale e un profondo rispetto dei rispettivi ruoli", scoraggiando il ricorso a tale rimedio nell'ipotesi in cui tra i genitori non vi sia un profondo rispetto reciproco (Cass. Civ., Sez. I, n. 17191/11).

Sul tema specifico, poi, della violenza familiare come presupposto per l'affidamento esclusivo merita di essere, altresì, segnalato un recente precedente del Tribunale di Roma, secondo cui "La pendenza del procedimento penale a carico del genitore per condotta violenta nei confronti del figlio e della moglie, anche se è ancora in corso il procedimento penale, costituisce indizio sufficiente per escludere l'affidamento condiviso e disporre l'affidamento esclusivo all'altro genitore. Anche il profondo rancore e non la semplice conflittualità tra i genitori, depone a favore di questa scelta, per l'impossibilità di

assumere insieme scelte educative per i figli (Trib. Roma, I Sez. Civile, sent. 11.03.2014 - fattispecie in cui il Tribunale civile di Roma ha accolto la richiesta della moglie, che aveva accusato il marito di atti violenti nei confronti del figlio maggiore e di condotta aggressiva nei suoi confronti, volta ad ottenere l'affidamento esclusivo dei figli. La donna aveva già ottenuto l'ordine di allontanamento dell'uomo dalla casa familiare in base a quanto previsto dalle norme del codice civile in materia di protezione contro gli abusi familiari ex artt. 342bis ss. c.c.).

Ebbene, nella fattispecie il difetto dei presupposti, di cui sopra è attestato dall'accertamento di cui al precedente punto n. 2, da intendersi di seguito integralmente richiamato e dal quale emerge un contesto familiare caratterizzato dall'uso abituale, da parte del resistente, di violenza fisica e psicologica nei confronti della moglie a far tempo almeno dal mese di marzo 2016, condotta posta in essere anche alla presenza delle figlie minori A. e B. e dal quale è scaturito a carico dell'imputato L.C. il procedimento penale r.g. Trib. 1656/19, culminato nella pronuncia del G.U.P. del Tribunale di Rieti n. 74/21 del 24.05.2021 che, nel riscontrare la commissione dei fatti alla base delle imputazioni (artt. 99, 61, n. 11 quinquies e 572 c.p., nonché 99, 81 cpv., 61, n. 11 quinquies, 582, 585, 576 n. 5, 577 cpv c.p. e 99, 612bis, I e II co., c.p., reati commessi in danno del coniuge), assolveva il C. ritenendolo non imputabile, per essersi lo stesso trovato in condizione di incapacità assoluta di intendere e di volere al momento dei fatti.

Ciò posto ed al fine di accertare l'idoneità al ruolo genitoriale del C., il giudice delegato alla fase presidenziale disponeva procedersi a CTU sulla persona del resistente.

La CTU dott.ssa G.N. depositava la propria relazione il 27.04.2018, concludendo come segue (v. a pag. 16): "Il sig. C.L. mantiene la propria capacità genitoriale, anche se la stessa, per i motivi psicopatologici illustrati nell'esame peritale, dovrà essere sottoposta ad un'attenta verifica collegata agli incontri programmati padre/ figlie. Inoltre l'equipe psichiatrica di riferimento territoriale avrà cura di effettuare un costante monitoraggio delle condizioni cliniche psicopatologiche e dell'aderenza al trattamento terapeutico con report trimestrali da inviare ai S.S. territorialmente competenti per il primo anno ed aggiornamenti a cadenza semestrale per i successivi due anni. - Nell'ottica di garantire tranquillità e stabilità sul piano emotivo-affettivo alle figlie , che durante la malattia del padre hanno inevitabilmente subito una situazione di sofferenza e di stress, è opportuno affidare le minori, B. ed A. alla madre, sig.ra E.B.,mantenendo anche la loro collocazione presso la figura materna nell'abitazione attuale. - Nel frattempo al fine di riavvicinare il sig. C. e le figlie si effettueranno incontri protetti tra il padre e ciascuna delle figlie separatamente, a cadenza settimanale a cura dei S.S. territorialmente competenti, in ambiente neutro per 6 mesi. La mamma delle bambine dovrà facilitare tali incontri nonché riaprire un canale di comunicazione con il sig. C. che lo renda maggiormente partecipe della vita delle minori, anche al fine di ridurre i rischi evolutivi connessi ad un allontanamento dalle figlie della figura paterna".

Va premesso che non sussistono, ad avviso del Tribunale, i profili di nullità della CTU lamentati da parte ricorrente, tenuto conto del fatto che il sig. Presidente del Tribunale all'udienza del 04.07.2018 disponeva l'acquisizione agli atti della relazione tramessa via pec dalla dott.ssa N. e che, pertanto, la stessa può considerarsi ritualmente depositata, essendo stata autorizzato, per l'appunto, dal Presidente il deposito con le indicate modalità.

Si osservi, altresì, che come correttamente osservato dalla difesa di parte resistente, alla suddetta udienza entrambe le parti davano atto di aver ricevuto dalla dott.ssa G.N. la consulenza richiesta e, sull'accordo delle stesse, il Presidente si riservava "invitando l'Avv. Petrangeli a depositare telematicamente la perizia ricevuta" e che il difensore ha provveduto, così, al deposito, unitamente alla pec del 03/07/2018, della relazione conclusiva, con i seguenti allegati: 1. cartella clinica N.5711/2017 del Centro Salute Mentale di Narni, Dipartimento Salute Mentale, Azienda U.U.N.; 2. cartella clinica n. 23462 GDSM del Centro Salute Mentale, Dipartimento Salute Mentale e Dipendenze Patologiche Azienda U.R.; 3. deduzioni Dott. M.G. (psicoterapeuta, esperto di psicologia e psicopatologia dell'età evolutiva, membro W.A.I.M.H. ("World Association for InfantMentalHealth"), coinvolto dalla Dott.ssa N. quale "consulente esperto nella valutazione della capacità genitoriale del periziando"); 4. note Dott. A.A. (CTP parte resistente); 5. note Dott. M.B. (CTP parte ricorrente); 6. cartella clinica n. (...) PO San Camillo De Lellis, Azienda U.R..

Ebbene, nessuna eccezione di nullità della CTU e/o irritualità della modalità di deposito è stata formulata da parte ricorrente nella prima difesa utile, né la difesa si è opposta all'invito espressamente formulato dal Presidente del Tribunale di Rieti all'Avv. Petrangeli di deposito telematico della perizia ricevuta (invito, lo si rammenta, formalizzato su accordo delle parti).

Quanto, poi, all'omesso invio della relazione definitiva alla controparte, pure lamentato dalla B., trattasi di condotta della quale sarebbe eventualmente legittimata a dolersi la difesa del C..

La ritualità del deposito è stata, del resto, evidentemente ritenuta dallo stesso Presidente del Tribunale, che su tale relazione ha fondato l'adozione dei provvedimenti provvisori.

Le eccezioni di nullità della CTU sollevate dalla difesa B. devono essere, in conclusione, respinte, siccome infondate.

Ebbene, sulla scorta delle suddette risultanze - che, siccome frutto di valutazioni logiche, coerenti ed esenti da profili di censura nei singoli passaggi, vengono fatte proprie anche nella presente sede dal

Collegio - il sig. Presidente del Tribunale in sede di ordinanza del 14.07.2018 ha evidenziato che "iii) le patologie psichiatriche che hanno afflitto il C., pur essendo in via di definizione, sconsigliano, allo stato, di disporre l'affidamento condiviso essendo ancora necessarie, come ha correttamente affermato il perito dott.ssa N., continue verifiche sulla capacità genitoriale del C., e pertanto solo all'esito dell'opportuno costante monitoraggio delle sue condizioni cliniche e psicopatologiche potrà disporsi diversamente", pervenendo alla conclusione che "IV) le figlie minori B. ed A. devono quindi essere collocate presso la madre con facoltà per il padre di effettuare incontri protetti che, come ha indicato il perito, a cagione dei pregressi episodi di violenza, dovranno avvenire in ambiente neutro per sei mesi con cadenza settimanale sotto la sorveglianza dei S.S. territorialmente competenti, e con invito alla madre di facilitare tali incontri onde consentire di "riaprire un canale di comunicazione con il sig. C. che lo renda maggiormente partecipe della vita delle minori, anche al fine di ridurre i rischi evolutivi connessi ad un allontanamento dalle figlie della figura paterna".

Il sig. Presidente del Tribunale ha disposto, pertanto, in via provvisoria l'affidamento esclusivo delle minori A. e B. alla madre E.B., collocandole presso l'abitazione dei nonni materni, ove la stessa si era trasferita a vivere la madre in R., via C. S. A. n. 32, dopo essersi allontanata - a seguito delle più volte sopra richiamate vicende - dalla ex casa coniugale di proprietà del marito e prevedendo la facoltà per il padre "...di vedere le figlie B. ed A. con incontri protetti che dovranno avvenire in ambiente neutro con cadenza settimanale sotto la sorveglianza dei S.S. territorialmente competenti".

La stessa CTU aveva, peraltro, evidenziato che "Il sig. C. dovrà migliorare la propria capacità di "sintonizzazione affettiva" con le bambine, sentire e cogliere le loro emozioni, instaurare modalità comunicative adatte alla loro età, rispettare i tempi e i bisogni delle minori modulando il proprio comportamento sulla base dei loro desideri e bisogni. Si tratterà di costruire una sufficiente competenza genitoriale. Sarà necessario dare tempo anche alle bambine perché si riprendano i rapporti con il padre seppure, almeno in questa prima fase di sei mesi, attraverso unicamente gli incontri protetti in ambiente neutro e sotto la supervisione, il monitoraggio e il sostegno dei S.S. competenti".

La dott.ssa N. aveva concluso nel senso che "Al termine del terzo e del sesto mese sarà cura dei suddetti S.S. redigere una puntuale ed approfondita relazione sul rapporto tra il sig. C. ed ognuna delle due figlie. Alla conclusione di tale periodo di sei mesi verrà rivalutata la situazione prevedendo eventuali modifiche alla modalità di frequentazione padre-figlie, nel caso progettando una progressiva diversificazione ed arricchimento degli spazi e delle attività condivise" e che "Per quanto sopra esposto si dovrà attivare uno spazio di sostegno psicologico per il sig. C. che possa aiutare lo Stesso nel percorso di riavvicinamento alle bambine, nella progressiva assunzione di maggiori responsabilità e di un efficace ruolo genitoriale, anche al fine di affrontare ed elaborare vissuti problematici relativi agli eventi passati ed un realistico confronto con le attese ed aspettative circa il futuro".

Ebbene, a seguito di reiterati ordini inoltrati dal Tribunale nel corso del giudizio, solo in data 10.03.2022 e 09.03.2022 pervenivano dal Comune di Rieti - "Settore servizi al cittadino" una "relazione aggiornamento minori B.C. e A.C." e dalla A. Coop. sociale una "Relazione di aggiornamento minori C. e C.A.".

Nella prima relazione l'Assistente sociale dott.ssa V.S. ha riferito in merito ad un incontro avvenuto il 17.02.2022 con la sig.ra B., la quale, nel rappresentare che madre e figlie si sono attualmente trasferite a vivere in affitto in un immobile sito in R., via del V. n. 14, ha ricostruito le vicende relative alla propria storia matrimoniale con il sig. C., motivando la separazione dal marito con l'insorgenza, nello stesso, delle più volte menzionate problematiche psichiatriche.

Ad avviso della madre, la figlia B. avrebbe un rapporto ad oggi ancora conflittuale con il padre, a fronte del legame "morboso" che viceversa avrebbe caratterizzato il rapporto tra l'altra figlia A. e il sig. C., reo a suo dire di non averle imposto regole, al punto da accontentarla, talvolta, perfino quando la figlia manifestava l'intenzione di non andare a scuola.

Nel corso dell'incontro la sig.ra B. ha dichiarato di avere sempre tentato di favorire gli incontri padre-figlie, ma che ultimamente "...entrambe si rifiutano di parlarci e tra le due, quella meno invogliata a sentirlo, è B. che, tra l'altro, vorrebbe evitare di essere presente agli incontri protetti".

La dott.ssa S. ha, altresì, riferito in ordine agli esiti della visita domiciliare effettuata il 02.03.2022, occasione in cui è stata effettuata l'audizione di entrambe le minori.

Al riguardo, B. "...conferma di voler effettuare un solo incontro a settimana invece che due con il padre, poiché quest'ultimo, risulta essere "pesante" e la stessa vorrebbe evitare di vederlo più volte, non avendo piacere ad andare e sarebbe molto più serena se si potesse effettuare un solo incontro a settimana".

Quanto ad A., "...la bambina riferisce che vorrebbe continuare a fare due incontri, ma per quanto riguarda le chiamate, non ha molto piacere ad effettuarle".

In merito alla nuova sistemazione del nucleo, la dott.ssa S. riferisce che le minori "...dopo aver preso confidenza con la sottoscritta, riferiscono di trovarsi molto bene nella nuova casa e di essere entrambe propositive per il prossimo futuro".

Quanto sopra ricalca sostanzialmente il tenore della relazione della società cooperativa del 10.03.2022 sull'andamento degli incontri padre-figlie.

Si legge, al riguardo, che "Il sig. C. continua ad incontrare individualmente le figlie, e anche lui ha consolidato ormai un ottimo rapporto con l'operatore, sul quale sembra fare molto affidamento per decisione di strategie comunicative verso B. ed A.".

Persistono, invero, difficoltà non dissimili da quelle già registrate quattro anni fa dalla dott.ssa N. nel rapporto tra il padre e la figlia B., la quale appare poco "recettiva" verso le "situazioni di umorismo e di gioco" improvvisate dal padre e ciò evidentemente anche alla luce della fase adolescenziale che la minore sta attraversando.

Quanto sopra rende ancor più lampante, ove ce ne fosse bisogno, l'importanza del ruolo dell'educatore, in assenza della cui iniziativa "Col proseguire degli incontri, nonostante l'impegno del signor C. nel cercare di coinvolgere B., il suo interesse per questo tipo di attività è andato sempre più a scemare".

Viceversa, prosegue il dott. D.V., "...con il sostegno e il coinvolgimento dell'educatore, si è iniziato a riservare invece sempre più spazio ad uno scambio verbale, incentrato per lo più su fatti inerenti la scuola e rapporti con i coetanei, argomenti che sembrano far sentire più a suo agio B", mentre allo stato "...la difficoltà più grande è stabilire con lei un contatto telefonico durante la settimana, contatto che B. rifiuta con giri di parole e ironia, ma comunque in maniera categorica": B. rifiuta, cioè, ancora oggi di instaurare contatti con il padre al di fuori della sede "istituzionale", non risponde ai messaggi telefonici che il padre le inoltra e alle richieste di spiegazioni risponde "Perché non mi va e poi ho da fare!".

Lo stesso educatore conclude rilevando la persistente necessità che il C. continui a "conoscere i bisogni di condivisione e di genitorialità di B. che in una fase di totale cambiamento, contribuiscono a creare un clima ancora di scarsa interazione e coinvolgimento tra i due, con conseguenti momenti di difficoltà comunicativa".

La situazione sopra descritta è stata confermata dall'audizione della minore svolta dal giudice il 06.12.2021, allorché B. ha ribadito di non essere, allo stato, pronta ad occasioni di incontro con il padre ulteriori a quelle già programmate dai servizi sociali.



Meno problematico appare il rapporto tra il C. e la figlia più piccola A., caratterizzato da un "...più solido rapporto di sintonia e affiatamento".

L'educatore segnala, peraltro, che pur essendo gli incontri con A. "più dinamici" rispetto a quelli con B. e pur risultando il padre "costantemente coinvolto dalla bambina in vari giochi....Tuttavia, con la crescita, anche A. appare sempre più attratta da interessi meno infantili, che quindi richiedono, una modalità di approccio più maturo da parte del padre"; approccio che presuppone, evidentemente, la mediazione del servizio sociale.

In un tale quadro, non risultando lo status quo mutato in senso decisivo rispetto alla situazione accertata in sede di CTU depositata il 27.04.2018 e rilevato che lo stesso P.M., nel concludere in data 14.04.2022 per l'accoglimento del ricorso, ha reso un parere implicitamente favorevole anche alla previsione dell'affidamento esclusivo delle figlie minori alla B., come richiesto sin dalle conclusioni del ricorso introduttivo, ritiene il Collegio che l'affidamento condiviso di B. ed A. ad entrambi i genitori costituisca - alla luce delle sopra indicate coordinate ermeneutiche, delle risultanze peritali e delle relazioni dei servizi in atti - misura, allo stato, ancora contraria all'interesse delle minori.

Si aggiunga che come correttamente osservato dalla difesa della B., nel corso del giudizio non è stata depositata documentazione aggiornata comprovante l'effettiva ed attuale prosecuzione, da parte del C., delle cure necessarie a tenere sotto controllo la patologia psichiatrica dalla quale lo stesso è affetto (al riguardo la CTU specificava a pag. 15 della relazione che 1)"In conclusione si può dire che il sig. L.C. ha raggiunto la guarigione clinica con la remissione dei sintomi psicotici osservati durante il ricovero ospedaliero ma deve continuare il trattamento terapeutico per prevenire la possibilità di recidive. La guarigione clinica non segna la fine della sua malattia ma è sicuramente un obiettivo importante perché egli, libero dalle costruzioni deliranti e dalle interpretazioni abnormi della realtà, può procedere nel percorso di cura recuperando i livelli di funzionamento personale e psicosociale precedenti allo stato di malattia. Per quanto sin qui descritto si ritiene indispensabile e prioritario per il sig. C. la prosecuzione ed il costante monitoraggio del trattamento terapeutico in corso"); documentazione che sarebbe stata a maggior ragione indispensabile, nell'ottica che qui interessa, in considerazione delle pregresse interruzioni della terapia pacificamente poste in essere dal resistente e la cui mancanza non consente in alcun modo di accertare le sue attuali condizioni di salute.

Alla stregua delle considerazioni che precedono dovrà essere, in conclusione, disposto l'affidamento esclusivo delle figlie minori alla ricorrente, ai sensi e per gli effetti del succitato art. 337quater, I co., c.c..

Quanto sopra non esclude, naturalmente, la salvezza dei diritti delle minori a mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno dei genitori, di ricevere cura, educazione, istruzione e assistenza morale da entrambi e di conservare rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale ex art. 337ter, I co., c.c., come espressamente prescritto dall'art. 337quater, II co., c.c. in tema di affidamento esclusivo.

Sempre ai sensi della sopra citata disciplina, l'affidamento esclusivo delle figlie minori alla sig.ra B. comporta che la ricorrente avrà l'esercizio esclusivo della responsabilità genitoriale su di esse.

Con riferimento alla assegnazione della ex casa coniugale, va premesso in linea generale che per giurisprudenza costante, tanto il previgente art. 155 c.c. nel testo in vigore fino all'entrata in vigore della L. n. 54 del 2006, quanto il precedentemente vigente art. 155quater c.c., in tema di separazione, quanto l'attualmente vigente art. 337sexies c.c., subordinano l'adottabilità del provvedimento di assegnazione della casa coniugale alla presenza di figli, minorenni o maggiorenni non autosufficienti conviventi con i coniugi: in difetto di tale elemento, sia che la casa coniugale sia in comproprietà fra i coniugi, sia che appartenga in via esclusiva a un solo coniuge, il giudice non potrà adottare con la sentenza di separazione un provvedimento di assegnazione della casa coniugale, non autorizzandolo neppure l'art. 156 c.c., che non prevede tale assegnazione in sostituzione o quale componente dell'assegno di mantenimento (Cass. civ. n. 6079/07).

Nel caso che ci occupa, pacificamente la sig.ra B. si è allontanata definitivamente, insieme alle figlie, dalla ex casa coniugale sin dal mese di aprile dell'anno 2017 ed attualmente conduce in locazione un immobile sito in R., via del V. n. 14; soluzione abitativa ritenuta congrua e soddisfacente anche dai servizi sociali, oltre che dalle stesse minori.

Non vi è luogo, pertanto, a provvedere in merito alla assegnazione della abitazione familiare, il cui godimento resterà regolato dal titolo di proprietà della stessa.

Quanto, infine, al regime di visite del genitore non collocatario, appare necessario favorire le occasioni di incontro tra il padre e le figlie, per garantire un corretto sviluppo psicofisico delle minori ed una equilibrata compresenza delle figure genitoriali.

In tale prospettiva non può, peraltro, non tenersi conto delle richiamate risultanze della CTU e, soprattutto, delle due relazioni dei servizi sociali sopra esaminate, da intendersi di seguito integralmente richiamate, da cui emerge che, allo stato, la mediazione dei servizi sociali negli incontri

padre-figlie è ancora fondamentale - a addirittura ineludibile, avuto riguardo alla posizione di B. - al fine di accompagnare il sig. C. nel percorso di progressivo recupero del ruolo genitoriale da esercitarsi nei riguardi delle figlie.

Se a ciò si aggiunge che le stesse minori non hanno, allo stato, manifestato la concreta volontà di modificare l'attuale assetto e, anzi, B. ha espressamente dichiarato di voler proseguire con il solo incontro settimanale programmato dai servizi sociali, chiudendo nettamente a possibilità di contatti ulteriori rispetto a quelli "istituzionali", ne segue che dovrà, allo stato, confermarsi la previsione della facoltà, per il resistente, di effettuare incontri protetti con le figlie in ambiente neutro, con cadenza settimanale e sotto la sorveglianza dei S.S. territorialmente competenti.

I Servizi sociali territorialmente competenti dovranno, peraltro, proseguire nel monitoraggio periodico degli incontri e potranno, ove ritenuto opportuno nell'interesse delle minori, iniziare ad interfacciarsi con i Servizi sociali del Comune di Narni (attuale residenza del C.) al fine di valutare la possibilità di programmare, in aggiunta agli incontri già previsti in Rieti, un ulteriore incontro settimanale padre-figlie presso la residenza del sig. C.; valutazione che potrà costituire la base per una eventuale richiesta di modifica delle condizioni di affido delle minori, nel senso di cui sopra.

Contestualmente, il sig. C. dovrà essere invitato ad iniziare un percorso psicologico presso appositi istituti pubblici e/o privati, al fine di proseguire nel progressivo riavvicinamento alle minori, in vista di una futura condivisione integrale della responsabilità genitoriale con la sig.ra B..

#### 4. Mantenimento in favore delle figlie e del coniuge

E pacifico il dovere del resistente di concorrere al mantenimento delle minori B. e A., trattandosi di obbligo scaturente, a carico dei genitori, dal fatto in sé della procreazione, atteso il principio sancito dall'art. 30, I co., Cost. secondo cui è dovere e diritto dei genitori mantenere, istruire ed educare i figli, anche se nati fuori dal matrimonio: costituisce, infatti, principio condiviso in giurisprudenza quello secondo cui a seguito della separazione personale tra coniugi, anche la prole ha diritto ad un mantenimento tale da garantire un tenore di vita corrispondente alle risorse economiche della famiglia ed analogo per quanto possibile a quello goduto in precedenza, continuando a trovare applicazione l'art. 147 c.c. che, imponendo il dovere di mantenere, istruire ed educare i figli, obbliga i genitori a far fronte ad una molteplicità di esigenze, non riconducibili al solo obbligo alimentare, ma estese all'aspetto abitativo, scolastico, sportivo, sanitario e sociale, all'assistenza morale e materiale, alla opportuna predisposizione, fin quando l'età dei figli stessi lo richieda, di una stabile organizzazione domestica, idonea a rispondere a tutte le necessità di cura e di educazione (Cass. civ. n. 21273/13).

Alla stregua della sopra richiamata impostazione giurisprudenziale, occorre in prima battuta tener conto del fatto che con Provv. n. 1641 del 2019 del 07.08.2019 la Corte d'Appello di Roma, nel respingere il reclamo proposto dalla B. avverso il provvedimento presidenziale, ha rilevato, tra l'altro: che nella specie deve tenersi conto della attuale situazione lavorativa del C. che, dichiarato permanentemente non idoneo al servizio nei Carabinieri a causa delle patologie da cui è affetto, "...ha chiesto in data 5-12-2017 di transitare nelle qualifiche funzionali del personale civile del Ministero della Difesa...con una retribuzione che risulta inferiore a quella precedente"; che dallo stipendio mensile di Euro1.883,84 vengono effettuate trattenute per complessivi Euro662,49 mensili, per cui lo stipendio netto del resistente è di circa Euro1.200,00 mensili; che, peraltro, con tale somma il C. ha documentato di dover restituire almeno Euro576,00 mensili per un finanziamento risalente al 2011 e Euro236,90 mensili per un finanziamento richiesto nel 2015, per un totale di Euro812,00 mensili; che stante quanto sopra, provato l'utilizzo della somma ottenuta dalla vendita della casa di abitazione (Euro90.000,00) per l'estinzione del mutuo gravante sull'immobile e per il pagamento dell'agenzia e tenuto conto, altresì, dell'esigenza "di avere somme a disposizione anche per la produzione di reddito....deve ritenersi che non vi sia spazio, salvo ulteriori approfondimenti, per un aumento del contributo per il mantenimento delle due figlie".

Con Provv. del 10 marzo 2022 reso sull'istanza di modifica avanzata ex art. 709, IV co., c.p.c. dalla difesa della ricorrente il Tribunale ha, peraltro, aumentato l'ammontare del mantenimento dovuto dal C. per le figlie a Euro350,00 mensili complessivi (Euro175,00 per ciascuna figlia) osservando, per quanto qui interessa: che nelle more la situazione economica del resistente risulta essere almeno in parte mutata, essendosi dato atto a verbale di udienza del 10.03.2022 della integrale definizione, da parte del C., delle posizioni debitorie sullo stesso gravanti all'epoca dell'adozione dei provvedimenti provvisori e delle quali la Corte d'Appello aveva tenuto conto nel respingere il reclamo proposto dallo stesso resistente avverso il provvedimento presidenziale (nel provvedimento della Corte d'Appello di Roma n. 1461/19 del 07.08.2019 si dava atto, infatti, della sola estinzione del mutuo avvenuta attraverso la vendita della casa di abitazione); che, allo stesso tempo, la ricorrente non vive più presso i genitori, essendosi trasferita con le figlie presso altro immobile per il quale corrisponde un canone mensile a titolo di locazione; che, inoltre, il sig. C., pur non essendo collocatario delle figlie, ha potuto conservare la disponibilità della ex abitazione coniugale, che è riuscito in seguito ad alienare, in modo tale da estinguere il mutuo; ciò di cui deve necessariamente tenersi conto nella complessiva regolamentazione dei rapporti economici tra le parti avuto, altresì, riguardo agli obblighi delle stesse nei confronti dei figli minori; che, infine, lo stesso resistente in udienza si è dichiarato disposto a corrispondere Euro300,00 mensili complessivi a titolo di mantenimento delle figlie, a dimostrazione della verosimile disponibilità di importi maggiori rispetto a quello all'epoca (Euro200,00 mensili complessivi); che sussistevano, in definitiva, i presupposti per l'aumento dell'importo dell'assegno di mantenimento, anche alla luce del tempo trascorso dalla decisione presidenziale (quasi quattro anni) e del verosimile aumento delle esigenze delle minori B. ed A., legate alla crescita delle stesse;

Ebbene, se si considera che il suddetto status quo è rimasto, nelle more del giudizio, sostanzialmente invariato rispetto a quanto fatto oggetto di valutazione in sede presidenziale, dovrà essere confermato l'obbligo, a carico del sig. C., di corrispondere, per il mantenimento di B. ed A., la somma mensile complessiva di Euro350,00 (Euro175,00 per ciascuna), importo da versarsi alla ricorrente entro il giorno 5 di ogni mese, a mezzo vaglia postale o altro strumento equivalente e rivalutabile annualmente in base agli indici ISTAT.

Per identiche ragioni dovrà essere, altresì, confermato l'obbligo a carico del padre di contribuire in misura pari al 50% alle spese straordinarie mediche non sostenute dal SSN, nonché a quelle scolastiche, sportive e ricreative relative alle figlie minori, previa esibizione di idonea documentazione giustificativa.

Occorre, a questo punto, vagliare l'istanza ex art. 156, VI co., c.c. avanzata dalla difesa della ricorrente sin dal deposito del ricorso introduttivo e volta ad ottenere l'emissione dell'ordine al datore di lavoro del C. di corrispondere direttamente alla sig.ra B. quanto dallo stesso dovuto a titolo di mantenimento della moglie e delle figlie.

L'istanza è fondata e merita accoglimento, per le ragioni che seguono.

Va premesso in linea generale che in tema di onere della prova dell'adempimento delle obbligazioni ex artt. 1218 ss. c.c., alla luce dell'orientamento ormai pacifico della Corte di Cassazione (v. Cass. civ., SS.UU., n. 13533/01; Sez. L., n. 2387/04; Sez. III, n. 20073/04; Sez. II, n. 9351/07) il creditore che agisca per l'adempimento è tenuto esclusivamente a fornire la prova del titolo e della esigibilità della prestazione richiesta, potendo limitarsi ad allegare l'altrui inadempimento.

Graverà, viceversa, sul debitore - in applicazione di principi di persistenza del diritto di credito e di vicinanza dell'onere della prova - l'onere di provare il fatto estintivo dell'obbligazione, costituito dall'adempimento.

Tornando al caso che ci occupa, la difesa della ricorrente ha fornito la prova del titolo, costituito dal provvedimento presidenziale con cui in data 14.07.2018 era stato posto a carico del resistente l'obbligo di versare il mantenimento per le figlie ed ha, altresì, allegato l'inadempimento della controparte agli obblighi sulla stessa gravanti, depositando anche la prova della notifica del titolo e del relativo precetto.

A fronte di ciò, il C. non ha fornito la prova del fatto estintivo, costituito dall'intervenuto adempimento, limitandosi ad affermare genericamente la propria impossibilità di provvedere.

Ne segue che in accoglimento della relativa istanza, dovrà ordinarsi al Ministero della Difesa, attuale datore di lavoro del resistente, di versare direttamente alla sig.ra B. l'importo mensile complessivo di Euro350,00, dovuto dal padre a titolo di mantenimento delle figlie minori, trattenendolo dallo stipendio del proprio dipendente, appalesandosi, viceversa - allo stato - ultronea ed eccessivamente afflittiva l'ulteriore misura del sequestro dei beni del coniuge obbligato pure richiesta dalla difesa della ricorrente, che andrà, di conseguenza, respinta.

Con riferimento alla domanda di mantenimento avanzata in proprio dal sig. C. nei riguardi della moglie, deve premettersi in linea generale che per giurisprudenza costante, al coniuge cui non sia addebitabile la separazione spetta, ai sensi dell'art. 156 c.c., un assegno tendenzialmente idoneo ad assicurargli un tenore di vita analogo a quello che aveva prima della separazione, sempre che non fruisca di redditi propri tali da fargli mantenere una simile condizione, che sussista una differenza di reddito tra i coniugi (Cass. civ. n. 1480/06, n. 13747/03) e che risulti, altresì, la capacità del coniuge onerato di far fronte con le proprie sostanze al relativo esborso.

Nella specie, in sede presidenziale si era rilevato, in proposito, che "...sia il C., sia la B. sono economicamente autosufficienti, in quanto dotati di propri redditi di lavoro (rispettivamente Euro 1600,00 ed Euro 1200,00 mensili circa, secondo le loro dichiarazioni e le risultanze documentali acquisite) sicché, allo stato, in assenza della necessaria istruttoria, nulla deve disporsi per il reciproco mantenimento".

Tale situazione non appare essersi modificata in corso di causa e, anzi, la posizione del C. risulta essere nelle more migliorata, tanto che l'importo del mantenimento dallo stesso dovuto per le figlie è stato aumentato a Euro350,00 con il sopra richiamato provvedimento reso ex art. 709, IV co., c.p.c. il 10.03.2022 sulla relativa istanza della B. (le considerazioni svolte al riguardo devono intendersi integralmente trascritte).

A ciò si aggiunga che la ricorrente, dopo essersi allontanata insieme alle minori della ex casa coniugale già di proprietà del marito e dopo aver vissuto per un periodo presso i propri genitori, attualmente risulta avere reperito una soluzione abitativa autonoma per la quale, peraltro, sostiene inevitabilmente spese in termini di affitto, condominio, utenze ecc. ecc..

Non sussistendo, in definitiva, i presupposti per il riconoscimento del diritto del resistente di percepire un assegno a titolo di mantenimento in proprio dalla moglie, la relativa domanda dovrà essere respinta, siccome giuridicamente infondata.

Dovrà, ancora, autorizzarsi - essendovi accordo tra le parti sul punto - il rilascio e/o rinnovo del passaporto a nome di ciascun coniuge e delle due figlie minori.

La soccombenza reciproca giustifica, infine, la compensazione integrale delle spese di lite tra le parti, ai sensi e per gli effetti dell'art. 92, II co., c.p.c..

Non luogo a provvedere sulle spese della CTU espletata nella fase presidenziale, non essendo stata presentata alcuna istanza in tal senso da parte del consulente e tenuto conto del principio per cui il termine di 100 giorni fissato dall'art. 71, comma 2, D.P.R. n. 115 del 2002 per il deposito della domanda di liquidazione degli onorari e delle spese per l'espletamento dell'incarico degli ausiliari del magistrato, è un termine previsto a pena di decadenza, con la conseguenza che il consulente che presenta la domanda oltre il suddetto termine perde il diritto al compenso (Cass. civ. n. 4373/15).

P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla causa civile RG. n. 1710/17, posta in decisione all'udienza del 07.04.2022, ogni ulteriore domanda, istanza o eccezione disattesa o assorbita, così provvede:

- pronuncia la separazione personale dei coniugi E.B. e L.C.;
- respinge la domanda di addebito della separazione al resistente, formulata dalla ricorrente;
- dispone l'affidamento esclusivo alla sig.ra B. delle figlie minori B. e A., che colloca presso l'abitazione attualmente condotta in locazione dalla madre in R., via del V. n. 14;
- non luogo a provvedere in ordine all'assegnazione della ex casa coniugale;
- dispone che il resistente eserciti il diritto di visita alle minori attraverso incontri protetti in ambiente neutro, con cadenza settimanale e sotto la sorveglianza dei S.S. territorialmente competenti;
- onera i Servizi sociali di proseguire nel monitoraggio periodico degli incontri e, ove ritenuto opportuno nell'interesse delle minori, di iniziare ad interfacciarsi con i Servizi sociali del Comune di Narni al fine

di valutare la possibile programmazione, in aggiunta agli incontri già previsti in Rieti, di un ulteriore incontro settimanale padre-figlie presso la residenza del sig. C.; valutazione che potrà costituire la base per una eventuale richiesta di modifica delle condizioni di affido delle minori, nel senso di cui sopra;

- invita il resistente ad intraprendere un percorso psicologico presso appositi istituti pubblici e/o privati, al fine di proseguire nel progressivo riavvicinamento alle minori, in vista di una futura, eventuale condivisione integrale della responsabilità genitoriale con la sig.ra B.;

- dispone che il sig. C. corrisponda alla ricorrente, a titolo di mantenimento delle figlie minori, la somma mensile complessiva di Euro350,00 (Euro175,00 ciascuna), rivalutabili annualmente in base agli indici ISTAT e da versarsi a mezzo vaglia postale o altro strumento equivalente entro il giorno 5 di ogni mese;

- dispone che il resistente contribuisca, in misura pari al 50%, alle spese straordinarie mediche non sostenute dal SSN, nonché a quelle scolastiche, sportive e ricreative relative a B. e A., previa esibizione di idonea documentazione giustificativa;

- ordina al Ministero della Difesa, quale attuale datore di lavoro del C., di versare direttamente alla sig.ra B. l'importo mensile complessivo di Euro350,00, dovuto dal resistente a titolo di mantenimento delle figlie minori, trattenendolo dallo stipendio del proprio dipendente;

- respinge la domanda di mantenimento avanzata in proprio dal resistente;

- autorizza il rilascio e/o rinnovo del passaporto a nome di ciascun coniuge e delle due figlie minori;

- compensa integralmente tra le parti le spese di lite;

- non luogo a provvedere sulle spese della CTU espletata nella fase presidenziale,

Conclusione

Così deciso in Rieti, il 6 luglio 2022.



Depositata in Cancelleria il 7 luglio 2022.